

Sentenza n. 240 del 15 marzo 2005

Pubblica udienza del: 2 dicembre 2004

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. Galileo Omero Manzi

Titoletto:

Sicurezza pubblica-manifestazioni agonistiche- divieto d' accesso-presupposti.

Abstract:

il provvedimento del Questore che dispone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche, presuppone non l'accertamento della responsabilità dell'incolpato, riservato alla sede penale, cautelare o di merito, ma il mero fumus della stessa che, ai sensi dell'art.6, comma 1 della legge n.401 del 1989, sussiste anche per la semplice denuncia di aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.199 del 2004 proposto da ***, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Cantalamessa, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n.100, presso l'avv. Edoardo Baldoni;

contro

la QUESTURA di ASCOLI PICENO, in persona del Questore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è domiciliato per legge alla Piazza Cavour n.29;

per l'annullamento

del provvedimento n.305135 del 26.11.2003, adottato dal Questore di Ascoli Piceno, con cui è stato disposto a carico del ricorrente il divieto di accesso per un periodo di due anni presso gli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento di incontri di calcio, nonchè il divieto di accesso alle stazioni ferroviarie e di autopulman interessate alle partenze ed al transito dei tifosi, con la contestuale prescrizione, per lo stesso periodo del divieto suddetto, di presentarsi presso gli Uffici della Questura di Ascoli Piceno trenta minuti dopo l'inizio di ogni incontro di calcio disputato dalla società "Ascoli Calcio".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Questore di Ascoli Piceno con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 2 dicembre 2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi;

Nessuno comparso per la parte resistente

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

Il ricorso è infondato e come tale va respinto.

1) Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la dedotta illegittimità del provvedimento impugnato trarrebbe motivo, in primo luogo, dall'asserita violazione dei doveri procedimentali imposti all'Amministrazione intimata che non ha fatto precedere l'adozione delle determinazioni oggetto di sindacato giurisdizionale da rituale invio di avviso di avvio del procedimento, come previsto dall'art.7 della

legge n. 241 del 1990.

Tale assunto non è meritevole di considerazione, dal momento che la norma suddetta consente di ovviare all'obbligo di preliminarne informazione circa le iniziative avviate dagli organi della Pubblica Amministrazione, in presenza di particolari esigenze di celerità che rendono inopportuno allertare anticipatamente i soggetti possibili destinatari di iniziative provvedimenti sfavorevoli.

A tale riguardo, va tenuto presente che l'Autorità di Polizia intimata nelle premesse dell'atto inibitorio di cui si controverte, ha dato puntualmente conto delle ragioni giustificative dell'omessa preventiva partecipazione al ricorrente dell'iniziativa di pervenire all'adozione del provvedimento oggetto di gravame, ravvisate nell'esigenza di evitare che, in pendenza del procedimento, il destinatario delle misure interdittive comminate con l'atto impugnato, potesse rendersi responsabile di fatti e comportamenti identici a quelli contestati e posti alla base del suddetto atto.

Donde, l'asserita esigenza di evitare nell'immediato la frequentazione di impianti sportivi da parte del ricorrente, ritiene il Collegio, costituisce un'apprezzabile e valida ragione sul piano giuridico per disattendere il preventivo obbligo notiziale imposto dalla legge n.241 del 1990 sul procedimento amministrativo, tenuto conto della finalità preventiva cui è sotteso il provvedimento in questione.

Peraltro, a ben vedere, va nel contempo evidenziato che, a prescindere dall'accennata giustificata mancata trasmissione dell'avviso di avvio del procedimento culminato con l'adozione dell'atto oggetto di impugnativa, il deducente è stato ugualmente posto in condizione di interloquire in merito all'iniziativa dell'Autorità di Polizia, poichè, come espressamente previsto dall'art.6 comma

2/*bis*, della legge 13 dicembre 1989, 401, all'atto della notifica dei suddetti provvedimenti, il medesimo è stato reso edotto della possibilità di presentare personalmente o a mezzo difensore, memorie al Giudice penale competente per la convalida dello stesso provvedimento, i cui effetti interdittivi erano da considerare provvisori prima della convalida.

Per cui, a fronte della riferita riconosciuta facoltà di controdedurre all'iniziativa della P.A. procedente, allo scopo di evitare la convalida dell'atto inhibitorio adottato nei suoi confronti dall'Autorità di Polizia, ritiene il Collegio che, in sostanza, pur in assenza di preventiva conoscenza dell'intervenuto avvio del procedimento, nella vicenda di cui è causa, al suo destinatario, come si è visto, è comunque garantita la possibilità di confutare le ragioni giustificatrici dell'iniziativa punitiva della P.A. nella prospettiva di neutralizzarne gli effetti in sede di convalida.

2) Ad identiche conclusioni di infondatezza conduce anche l'esame delle altre censure di difetto di motivazione e di istruttoria dedotte con il ricorso.

Infatti, dalla ricognizione del contenuto del rapporto di Polizia richiamato nelle premesse del provvedimento impugnato e di cui costituisce una sorta di motivazione *per relationem*, il Collegio ha potuto constatare che i comportamenti addebitati al ricorrente, comprovati con documentazione cinematografica che difficilmente può avere indotto in errore gli organi di Polizia, integrano una chiara violazione dei divieti rinvenibili nel disposto dell'art.6, 1° comma, della citata legge n.401 del 1989 e costituiscono nel contempo un indubitabile indice di pericolosità del suo autore.

Donde, a fronte degli accennati contestati comportamenti, a discolta o a smentita dei quali il ricorrente non ha fornito alcun elemento in grado di far dubi-

tare sulla veridicità di quanto accertato ed attestato dall'Autorità di Polizia, destituiti di fondamento vanno valutati gli ulteriori rilievi invalidatori dedotti con l'atto introduttivo del giudizio cui si è fatto cenno, perchè, al contrario di quanto affermato dalla parte attrice, l'atto impugnato risulta sufficientemente motivato e basato su una meticolosa istruttoria, la cui attendibilità è stata confermata in sede di convalida da parte del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno, in data 30.11.2003, con provvedimento prodotti agli atti di causa.

Il convincimento del Collegio al riguardo trova conferma anche nell'orientamento della giurisprudenza, secondo la quale il provvedimento del Questore che dispone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche, presuppone non l'accertamento della responsabilità dell'incolpato, riservato alla sede penale, cautelare o di merito, ma il mero *fumus* della stessa che, ai sensi dell'art.6, comma 1 della legge n.401 del 1989, sussiste anche per la semplice denuncia di aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive (TAR Lombardia, sez.I, 6 febbraio 2002, n.454; 22 maggio 2003 n.2274).

Ciò premesso, sulla base di quanto argomentato, il ricorso deve essere respinto, stante la dimostrata infondatezza dei profili di doglianza con il medesimo dedotti i quali, va ribadito, sono preordinati essenzialmente a confutare la sussistenza delle condizioni giuridiche formali e sostanziali per l'adozione dell'atto impugnato, senza tuttavia prospettare l'illogicità di alcune misure interdittive o obblighi comportamentali disposti con lo stesso atto, per cui, alla stregua dell'accennato *petitum* del ricorso, esso va respinto per le ragioni precisate.

In disparte, va tuttavia evidenziato che, in ogni caso, poiché l'imposizione di divieti di accesso agli impianti sportivi di cui si controverte in questa sede, ri-

sponde all'interesse pubblico della prevenzione dei reati, la valutazione dei fatti, salvo il caso di manifesta illogicità, non può formare oggetto di sindacato giurisdizionale, attenendo a scelte di merito.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nell'importo fissato in dispositivo.”
